

Proc. Un. N. 194-1/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da **Estello Diana** (C.F. DNISLL54P09H118K), nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 09.09.1954, e **Liliana Golino** (C.F. GLNLLN56P45B745S) nata a Carbonia (CA) il 05.09.1956, entrambi residenti a Carbonia (SU) in via G.M. Angioy n. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Ladislao Tintori

PREMESSO

che con domanda depositata il 22.9.2025, ESTELLO DIANA e LILIANA GOLINO hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII);

che la domanda è stata corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII, nonché dalla relazione del gestore della crisi dott.ssa Gaia Grauso in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

che con decreto del 18.12.2025 è stata disposta l'apertura della procedura, la pubblicazione della proposta e del piano, la comunicazione ai creditori e sono state concesse le misure protettive ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII;

che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte dei creditori Compass Banca S.p.a. e Banca Sistema S.p.a.;

che con relazione del 21.01.2026 l'OCC, sentito il debitore, ha riferito in ordine alle osservazioni pervenute e proposto rettifica del credito Compass Banca S.p.a. come richiesto dal creditore medesimo, senza modifiche sostanziali al piano.



OSSERVA

I. Qualifica soggettiva e requisiti di ammissibilità

I ricorrenti hanno la qualifica soggettiva di consumatori ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. e) CCII, in quanto persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. L'esposizione debitoria invocata deriva infatti esclusivamente da rapporti di debito contratti per provvedere al sostentamento proprio e del nucleo familiare.

La situazione di sovraindebitamento si presenta come di natura familiare ai sensi dell'art. 66 co 1 CCII, stante la co-intestazione di parte dei rapporti in essere, la convivenza dei soggetti e la medesima derivazione delle vicende che hanno interessato la famiglia. Le masse attive e passive rimangono distinte, in conformità all'art. 66, comma 3, CCII.

II. Assenza di condizioni soggettive ostative

Deve preliminarmente verificarsi l'assenza delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 co 1 CCII.

I ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Quanto al profilo della meritevolezza, deve rilevarsi che, con la riforma intervenuta nel 2020 e poi trasfusa nel CCII, l'art. 69, comma 1, CCII ha eliminato il previgente giudizio di meritevolezza basato sulla colpa semplice, ancorando l'accesso alla procedura esclusivamente alla verifica della assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento.

Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la valutazione della meritevolezza ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII richiede un'interpretazione dinamica e complessiva della formazione del sovraindebitamento, non più ancorata ai parametri previsti dalla previgente disciplina. Mentre l'art. 12-bis della legge n. 3/2012 precludeva l'ammissione al piano quando il consumatore aveva assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento o aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, la nuova formulazione normativa si focalizza esclusivamente sull'elemento psicologico, richiedendo la sussistenza di colpa grave, malafede o frode.



Nel caso di specie, il sovraindebitamento è riconducibile a una combinazione di fattori economici e familiari che hanno reso insostenibile il carico debitorio rispetto alla capacità reddituale attuale: la contrazione del reddito per il passaggio da lavoro dipendente a pensione del sig. Diana, l'incremento delle spese familiari per il mantenimento delle figlie, la rinegoziazione del mutuo e i successivi finanziamenti per consolidamento debiti, il ricorso alla cessione del quinto come strumento di liquidità immediata.

La famiglia aveva sempre provveduto al regolare adempimento delle obbligazioni, salvo incontrare difficoltà solo con le ultime posizioni assunte, condizionate anche dal cambio del nucleo familiare e quindi delle prospettive reddituali complessive.

Non emergono, pertanto, elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede o frode a carico dei ricorrenti.

III. Inammissibilità delle contestazioni di Banca Sistema per violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio

1. Banca Sistema S.p.a. ha formulato osservazioni contestando l'origine della situazione debitoria, la distinzione delle masse attive e passive, l'indicazione del compenso dell'OCC nel piano e, soprattutto, negando di aver violato i principi di valutazione del merito creditizio.

Tuttavia, come puntualmente evidenziato dall'OCC nella relazione del 21.01.2026, Banca Sistema non ha correttamente valutato il merito creditizio del signor Diana, avendo evidentemente come unico obiettivo quello di "vendere il finanziamento" senza preoccuparsi del proprio ruolo sociale e degli obblighi dettati dal TUB e dalle Direttive Europee.

Si legge in particolare nella Relazione dell'OCC:

“1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

La sottoscritta, ha verificato quanto previsto dall'art. 68 c. 3 CCII, il quale stabilisce che nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei



componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (Il c.d. reddito parametrico della norma).

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, la scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità dei debitori di poter rimborsare i debiti contratti, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, prendendo in considerazione i finanziamenti stipulati con le società Compass Spa, Agos Ducato Spa e Banca Sistema Spa, ovvero i contratti di finanziamento stipulati successivamente al contratto di mutuo erogato per l'acquisto prima casa con l'istituto finanziario Intesa San Paolo in data 08.05.2008 per i quali la scrivente ha ricevuto la documentazione:

	Anno	Importo assegno sociale mensile	Paramento di equivalenza Isee	Reddito parametrico	Pensione netta	Capienza mensile per supportar e i finanziamenti	Importo rate comprensive delle rate di finanziamenti precedenti	Residuo mensile
Agos Spa stipulato 03/09/2021	2021	460,28	1,57	722,64	1.730,00	1.007,36	787,00	220,36
Compass Spa Stipulato in data 11/02/2022	2022	468,10	1,57	734,92	1.730,00	995,08	1.177,37	- 182,29
Banca Sistema Spa stipulato in data 20/04/2022	2022	468,1	1,57	734,92	1.730,00	995,08	1.457,37	- 462,29

Dalla tabella sopra rappresentata, emerge che il fabbisogno familiare su base mensile per un nucleo familiare composto due componenti, secondo le scale di calcolo Isee è pari all'importo di € 722,64 nel 2021 ed € 734,92 nell'anno 2022. Considerando la pensione dell'istante netta (al lordo delle trattenute sullo stipendio relative alle rate di finanziamento in essere) pari ad € 1.730,00, sottratte le spese necessarie per il mantenimento della famiglia, si giunge ad un reddito disponibile per gli istanti pari ad € 1.007,36 nel 2021 e pari ad € 995,08 nel 2022: a questi importi devono poi essere sottratte le rate di finanziamento in essere, pari ad € 787,00 nel 2021 (rata mutuo abitazione principale stipulato con Banca intesa San Paolo e rata Agos Ducato), € 1.177,37 (precedenti rate alle quali si somma la rata del finanziamento Compass) fino a giungere ad € 1.457,37 nel 2022.



L'importo delle rate di finanziamento complessive a carico degli istanti ad oggi è pari ad € 1.457,37".

Orbene, l'art. 124 bis del TUB prevede espressamente che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Tale obbligo è richiamato dall'art. 69 co 2 CCII, che stabilisce inequivocabilmente: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

La mancata corretta valutazione da parte della finanziaria, come richiesto per legge, è peraltro tale da incidere in maniera radicale sulla valutazione del comportamento del signor Diana che si è appunto rapportato ad un soggetto finanziario qualificato.

La giurisprudenza di merito è assolutamente chiara sul punto. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 144/2023 pubblicata il 01.06.2023, ha affermato che "si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Allorché infatti (...) la società finanziaria concedeva un finanziamento (...), essa era certamente in grado di verificare l'esposizione complessiva del debitore quantomeno tramite consultazione delle Banche dati previste dall'art. 124 bis D.lgs. 385/1993. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che il detto finanziamento aveva fatto istanza".

Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124-bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni



dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione.

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che:

1. Banca Sistema, con il proprio finanziamento erogato, ha estinto il precedente finanziamento con cessione del quinto esistente con Agos, rapportandosi quindi con tale istituto, lo stesso con il quale il signor Diana aveva altro finanziamento in essere;
2. Banca Sistema avrebbe potuto facilmente verificare la complessiva esposizione debitoria del sig. Diana consultando le banche dati a disposizione degli intermediari finanziari;
3. Non risulta che Banca Sistema abbia effettuato tale doverosa verifica, limitandosi evidentemente alle dichiarazioni rese dal consumatore nel questionario predisposto unilateralmente dalla stessa finanziaria.

Ne deriva che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente anche al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario che, in coerenza con la *ratio* della predetta norma, deve, in base alle informazioni di cui può disporre, negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico-finanziari.

In conseguenza di quanto sopra esposto, le contestazioni formulate da Banca Sistema S.p.a. devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII, in quanto il predetto creditore ha violato i principi di cui all'art. 124-bis TUB e non può, pertanto, presentare opposizione per contestare la convenienza della proposta.

2.1 Può comunque, nel merito delle contestazioni, osservarsi che la contestazione inerente la distinzione delle masse attive e passive dei ricorrenti è priva di fondamento.

Il piano di ristrutturazione dei consumatori signori Diana e Golino prevede espressamente la distinzione di masse attive e passive, considerando che il piano (quale procedura familiare) distingue tra l'attivo e i debiti dei ricorrenti, pur essendo la generalità delle posizioni debitorie cointestata. Infatti, le posizioni debitorie della signora Golino, al netto della posizione con Compass di € 3.378,68, sono tutte cointestate con il signor Diana.



Il piano di ristrutturazione è qualificato come piano familiare del tutto ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII. Sul punto si richiama costante giurisprudenza di merito che ha omologato piani di ristrutturazione familiari aventi la medesima struttura di quello dei signori Diana e Golino (cfr. Tribunale di Milano 13.09.2022 e Tribunale di Milano 21.06.2023, citati nella relazione dell'OCC). E si deve ritenere che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Nel caso in esame, ricorrono entrambe le condizioni: i ricorrenti sono coniugi conviventi e il sovraindebitamento ha un'origine comune, essendo legato alle vicende economiche della famiglia.

2.2 Anche la doglianza riguardante il compenso dell'OCC deve essere superata: l'art. 71 co 4 CCII prevede espressamente che il compenso dell'OCC sia indicato nel piano, essendo convenuto con il debitore. Infatti, la norma stabilisce che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento".

Il compenso dell'OCC, oggetto di specifico preventivo, deve essere espressamente indicato nel piano predisposto essendo un compenso previsto per legge quale prededucibile, la cui indicazione è necessaria per la corretta determinazione delle percentuali di soddisfacimento dei creditori. Ciò vale per tutte le procedure concorsuali.

Tuttavia, deve precisarsi che il compenso dell'OCC, viene liquidato e pagato solo al termine dell'avvenuta esecuzione del piano, in applicazione dell'art. 71, comma 4, CCII. Tale momento consente al giudice di tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), CCII, i debitori dovranno accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura.

È tuttavia ammessa la possibilità di riconoscere un acconto sul compenso finale, stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, comma 2, CCII, da richiedersi dall'OCC sulla base dell'attivo stimato e del



passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202, in coincidenza con i pagamenti in favore dei creditori.

IV. Osservazioni di Compass Banca S.p.a.

Il creditore Compass Banca S.p.a. ha formulato osservazioni unicamente in merito all'importo del credito, chiedendo di rettificare la somma da € 21.247,31 a € 22.220,13.

Come correttamente evidenziato dall'OCC, tale rettifica è fondata, atteso che il creditore ha documentato l'effettivo importo del credito. L'OCC ha proposto di accogliere la rettifica, mantenendo la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 25,65%.

Il sig. Diana, al fine di non alterare le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari pari a 25,65% indicate nel ricorso originario, si è impegnato ad aumentare l'importo inizialmente indicato per il soddisfacimento dei creditori, erogando l'importo totale pari ad € 24.046,59, che tiene conto del credito di Compass così come rettificato.

La richiesta di rettifica del credito Compass Banca S.p.a. deve pertanto essere accolta.

V. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Sia il piano che la relazione del Gestore riportano in maniera chiara la valutazione dell'alternativa liquidatoria, considerando anche il valore dell'immobile e l'eventuale attivo ricavabile con le relative conseguenze.

Il valore liquidatorio dell'immobile risulta essere di circa € 30.375,00, con un residuo mutuo ipotecario di € 56.174,82 (come da comunicazione Intesa San Paolo e integrazione depositata).

La liquidazione del cespite immobiliare non consentirebbe nemmeno il saldo del mutuo e quindi determinerebbe un incremento dei creditori chirografari per la parte di credito ipotecario degradato.

Oltre a ciò, deve considerarsi che l'eventuale apprensione del reddito del signor Diana sarebbe per una durata minore rispetto a quanto proposto nel piano (tre anni anziché sette), con la conseguenza che, stante il minor attivo distribuibile per i chirografari, la durata inferiore della liquidazione e il degrado al chirografo della parte ipotecaria non soddisfatta, la percentuale di soddisfacimento sarebbe inevitabilmente – e notevolmente – inferiore.



Come puntualmente illustrato dall'OCC:

- Attivo in liquidazione Diana: € 20.952,31 da quote immobiliari + € 10.800,00 da quota di reddito per 36 mesi = € 31.752,31
- Pagamenti in prededuzione e privilegio: compenso Gestore e legale € 2.302,51, compenso del liquidatore € 2.000,00, costo dei giudizi di divisione e dell'esecuzione € 6.000,00 (quindi almeno € 3.000,00 ciascuno). Residuo attivo disponibile € 21.449,80
- Pagamento integrale di Agenzia delle Entrate Riscossione per € 4.804,63. Residuo attivo disponibile € 16.645,17
- Il residuo sarebbe ripartito tra i chirografari rappresentati da originari chirografari per € 67.788,56 e degrado al chirografo di mutuo non soddisfatto in via ipotecaria quindi € 30.625,00, per un totale di € 98.413,56, quindi con percentuale di soddisfacimento circa del 17%, inferiore al 25,65% del piano.

Per la signora Golino, l'alternativa liquidatoria determinerebbe un soddisfacimento nullo o pressoché nullo di tutti i creditori chirografari, non avendo alcun reddito da destinare alla procedura se non la quota di immobile assorbita comunque a soddisfacimento parziale del creditore ipotecario.

Il piano proposto risulta pertanto più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per tutti i creditori.

Inoltre, la liquidazione determinerebbe la perdita per la famiglia dei signori Diana e Golino della propria unica abitazione familiare, con un evidente costo sociale che la normativa sul sovraindebitamento è intesa proprio ad evitare, in linea con i principi costituzionali di tutela del nucleo familiare e del diritto all'abitazione.

VI. Fattibilità del piano

Il piano prevede che il signor Diana versi l'importo mensile di € 200,00 e l'importo di € 1.000,00 ogni anno di durata del piano al momento dell'erogazione della tredicesima (quindi complessivi € 7.000,00), per un totale attivo di € 23.800,00.

La signora Golino verserà l'importo mensile di € 100,00, per un totale attivo di € 8.400,00.

Il totale attivo del piano viene quindi previsto in complessivi € 32.200,00.



Alla luce del reddito mensile del signor Diana pari a circa € 1.700,00 al mese (già al lordo della trattenuta oggi presente per cessione volontaria del quinto di € 280,00) e considerando le spese familiari necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, il piano appare sostenibile e fattibile.

L'OCC ha attestato positivamente la fattibilità del piano.

Ogni altra contestazione risulta assorbita in quanto sopra esposto.

In conclusione, deve ritenersi che il piano e la proposta formulati siano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento; il pagamento dei creditori è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere; la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide.

Non vi sono pertanto motivi ostativi all'omologazione del piano.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria domanda, istanza od eccezione disattesa o assorbita,

DICHIARA

inammissibili le contestazioni formulate da Banca Sistema S.p.a. ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII;

DISPONE

la rettifica del credito di Compass Banca S.p.a. da € 21.247,31 a € 22.220,13, con conseguente soddisfacimento nella misura del 25,65% pari a € 5.699,46;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da ESTELLO DIANA e LILIANA GOLINO, come integrato a seguito delle osservazioni di Compass Banca S.p.a..

Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.

Dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 15/04/2026

Il giudice

dott. Bruno Malagoli

